



Geraldina Boni

(professoressa ordinaria di Diritto canonico nell'Università di Bologna *Alma Mater Studiorum*, Dipartimento di Scienze giuridiche)

**“A chiare lettere – Confronti” • Ancora sul legislatore
paziente o impaziente**

Still on the patient or impatient legislator

ABSTRACT: A brief comment on the recent *Motu Proprio* that was promulgated by Pope Francis - with which a Commission is established in order to verify the application in Italy of the reform of the canonical process regarding the nullity of marriage - offers the opportunity to express an opinion in the debate that has arisen between two illustrious colleagues about the figure of the reigning Roman Pontiff as supreme legislator.

1 - Recentemente, prendendo spunto dalla mia ultima monografia in cui enumero ed esamino criticamente una significativa ‘campionatura’ tra i copiosissimi provvedimenti normativi di papa Francesco¹, è insorto - sulle pagine di una rinomata rivista - un garbato e acuto confronto dialettico tra due colleghi in ordine al tema se il romano pontefice regnante sia un legislatore ‘paziente’ o piuttosto alquanto ‘impaziente’. Proprio sulla base dei dati oggettivi relativi specie alla produzione legislativa e alle ‘modalità’ con cui sono concretamente perseguiti gli ‘intentii riformatori del pontificato’² descritti nella mia rassegna (corredata, d'altronde, della citazione di numerose e puntuali analisi dottrinali), si è sostenuto³, infatti, come sia assai arduo perorare che l'immagine restituitaci del legislatore supremo risulti quella di “un saggio *cunctator* (temporeggiatore)”, artefice “del metodo del *discernimento* e della *gradualità*”⁴, secondo quanto, con la consueta perspicuità, argomenta Salvatore Berlingò.

¹ Cfr. G. BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, Mucchi Editore, Modena, 2021, pp. 330 (volume open access).

² Cfr. P. CAVANA, *Legislatore impaziente. Precisazioni sull'opera di riforma dell'attuale pontificato*, in *Il Regno. Attualità*, LXVI (2021), n. 20, p. 637.

³ Cfr. quanto appunto argomenta P. CAVANA, *Legislatore impaziente*, cit., *passim*.

⁴ S. BERLINGÒ, *Francesco, papa paziente. Il pontefice come «fidelis dispensator et prudens» della canonica «economia» della Chiesa*, in *Il Regno. Attualità*, LXVI (2021), n. 18, p. 569. L'intervento dell'illustre canonista si collegava all'articolata ed efficace recensione al



Una riprova ulteriore e, a mio avviso, incontrovertibile di come quest'ultima conclusione, certo suggestiva, non sia affatto suffragata dalla corrente 'prassi legislativa', la si rinviene nella recentissimamente promulgata *Lettera Apostolica in forma di «Motu proprio» con la quale il Santo Padre istituisce la Commissione Pontificia di verifica e applicazione del M. P. Mitis Iudex nelle Chiese d'Italia* del 17 novembre 2021⁵. Solo per questo mi permetto di inserirmi in un dibattito tra due illustri giuristi - sia pure destato da un mio scritto - in sé perfettamente concluso e che non postula soverchi commenti. Non per disquisire sulle dinamiche generali del pontificato o sullo 'stile' caratteristico dell'attuale successore di Pietro, del quale tutti apprezziamo "la forza rinnovatrice non comune"⁶: ma unicamente per aggiungere un ulteriore tassello 'fattuale', per così dire, che pare proprio non accordarsi con la pure teoricamente del tutto condivisibile e, come sempre, brillante lettura che un indiscusso Maestro delle nostre discipline ha prospettato⁷ (un Maestro, del resto, sulle cui opere io e Paolo Cavana ci siamo formati).

Tale *Motu Proprio*, pur nella sua brevità, sollecita infatti una congerie davvero consistente di *quaestiones* di varia tipologia: non poche delle quali - sono convinta - sarebbero state fugate da un'elaborazione maggiormente meditata e ponderata, appunto 'paziente', anche con l'ausilio di un'accorta tecnica normativa. E, si badi bene, non siamo dinanzi a quisquiglie di lana caprina, stigmatizzate dall'*élite* dei giuristi per puro e sterile puntiglio: potendosi immediatamente registrare, per converso, ripercussioni sostanziali di grande momento proprio "perché l'ordine dei canoni recuperi [...] la propria originale e più autentica missione"⁸. Sostanza, dunque, e non forma: come, nel mio libro, ho mirato a delucidare per ogni snodo giuridico, ancorandolo inscindibilmente alla - non di rado travagliata e sofferente - realtà ecclesiale anelante giustizia.

mio volume di P. CAVANA, *Francesco (poco) canonico. Un commento alla recente attività normativa ecclesiale pontificia*, *ivi*, n. 16, pp. 501-504.

⁵ Pubblicata in *L'osservatore romano*, 26 novembre 2021, p. 9.

⁶ S. BERLINGÒ, *Francesco, papa paziente*, cit., p. 568.

⁷ Il quale peraltro è perfettamente consapevole che il tema su cui il *Motu Proprio* incide è uno dei più problematici in questo momento: "I frutti di questo modo di procedere possono pure, a volte, non essere immediati e richiedere tempi non brevi di maturazione, come, ad esempio, sta avvenendo a proposito delle riforme del diritto processuale matrimoniale canonico" (S. BERLINGÒ, *Francesco, papa paziente*, cit., p. 569).

⁸ S. BERLINGÒ, *Francesco, papa paziente*, cit., p. 569.



2 - Un altro esimio canonista si è già, ed efficacemente, pronunciato su questo provvedimento pontificio, emanato, “ancora una volta, con modalità inusuali e imprevedibili, tali da suscitare sorpresa e sconcerto nei più diretti destinatari di tale intervento”⁹. Le riflessioni, cariche di forti perplessità, di Paolo Moneta - tra l’altro membro della commissione di studio cui fu affidata la predisposizione della riforma del processo di nullità del matrimonio¹⁰ - si circoscrivono prevalentemente al piano dei profili dell’opportunità (canonicamente traguadati) del disegno concepito e messo in atto da parte di colui che siede sulla cattedra di Pietro. Esse, al riguardo, sono, ovviamente motivate in maniera esaustiva e del tutto condivisibile: segnatamente nel contestare come, quella accampata riguardo alla renitenza dei vescovi ad applicare il *Motu Proprio Mitis iudex*, sia “un’accusa del tutto ingiusta e mortificante per coloro che con zelo, sacrificio e sincero amore alla Chiesa si sono adoperati per rendere operanti le linee direttive della riforma”¹¹.

Non potendo nulla aggiungere a quanto, anche accuratamente, denunciato, vorrei ora provare a entrare più nel dettaglio delle disposizioni, specialmente sulla loro redazione, che forse avrebbe potuto essere più prudenzialmente soppesata.

Anzitutto stupisce che venga in apertura solennemente qualificato come “principio cardine teologico-giuridico della riforma” del 2015 quello che “il vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati” (*Mitis Iudex*, III)». Infatti, la conferma e valorizzazione di tale principio, teologicamente da ricondursi al diritto divino, deve farsi semmai risalire al Codice di Diritto Canonico e, a monte, al Concilio Vaticano II: e, a riprova, nel proemio del *Mitis iudex* medesimo, si sottolineava enfaticamente come esso ‘finalmente’ traducesse in pratica l’insegnamento conciliare (sottendendo peraltro - forse un poco avventatamente - che prima di allora fosse stato del tutto ignorato e calpestato). Qui, stando a come si è infelicemente vergata la frase, la prospettiva rischia di apparire ribaltata, finendosi per attribuire la proclamazione allo stesso papa Francesco. Naturalmente non è questo

⁹ P. MONETA, “A chiare lettere - Confronti” • *Non c’è pace per i tribunali ecclesiastici regionali italiani*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), n. 21 del 2021, p. 45.

¹⁰ Cfr. FRANCESCO, Lettera Apostolica «*Motu Proprio*» data *Mitis et misericors Iesus*, 15 agosto 2015, in *Acta Apostolicae Sedis*, CVII (2015), pp. 946-957; ID., Lettera Apostolica «*Motu Proprio*» data *Mitis iudex dominus Iesus*, 15 agosto 2015, *ivi*, pp. 958-970.

¹¹ P. MONETA, “A chiare lettere - Confronti” • *Non c’è pace*, cit., p. 46.



l'intendimento del legislatore: ma la maldestra (perché contratta ed ellittica) stesura lo suggerisce.

E comunque, al n. 1, sulle asseverazioni secondo cui “con la consacrazione episcopale il Vescovo diventa tra l’altro, *iudex natus* (cfr. can. 375, § 2). Egli riceve la *potestas iudicandi* per guidare il popolo di Dio persino quando occorre risolvere le controversie, dichiarare i fatti giuridici, punire i delitti (cfr. can. 1400, § 1)” si potrebbe discutere, e non poco, involvendosi le intricate *quaestiones* sull’origine della potestà dei vescovi, sull’unità delle funzioni (*munera*) e sulla distinzione tra *potestas ordinis* e *potestas iurisdictionis* che neppure il Vaticano II ha voluto dirimere, come ben noto, e che non credo possano reputarsi - e nemmeno, ipotizzo volersi reputare - risolte con il presente *Motu Proprio*. In quest’ottica, per il vescovo diocesano giudice, piuttosto dell’evocazione del can. 375, § 2, che fa insidiosamente permanere in bilico su tale ostico crinale, sarebbe stato certamente più pertinente il richiamo al can. 1419, § 1, e semmai al can. 1673, § 1. Mentre quel “persino” lascia alquanto disorientati, sembrando incomprensibilmente riduttivo degli aspetti della *potestas iudicandi* menzionati, in frontale antitesi con altri recenti pronunciamenti, riferiti in particolare alla comminazione di pene, di tutt’altro tenore¹². Ribadisco che non si tratta di minuzie per cenacoli di iniziati, ma di concetti di rilevante importanza nell’ordinamento canonico.

Sorprende, poi, che si affermi come sia necessario ‘sostenere’ e ‘dare nuovo impulso’ alla ‘ricezione’ della riforma: in effetti, la ricezione dovrebbe essere un movimento spontaneo da parte dei destinatari delle norme che il legislatore canonico non potrebbe troppo imperativamente influenzare e condizionare, o in alcun modo coartare. Oppure lo potrebbe se ci fossero pregnanti e urgenti ragioni ecclesiali che qui realisticamente paiono assenti, o comunque non sono additate nel *Motu Proprio* che invece avrebbe dovuto esplicitare quali problemi di mancata prossimità ai fedeli italiani, di inadempienza e violazione dei diritti dei fedeli stessi fossero stati segnalati e lamentati: con rimostranze tali da richiedere improrogabilmente l’intervento rettificatorio del papa. Il legislatore può essere risolutamente e intransigentemente ‘impaziente’, come ora si palesa: tuttavia, se non altro il modello auspicato di ‘Chiesa costitutivamente sinodale’ - sulla quale Francesco calorosamente insiste -

¹² Cfr. **FRANCISCUS**, *Constitutio Apostolica «Pascite gregem Dei qui Liber VI Codicis Iuris Canonici reformatur»*, 23 maggio 2021, in *L’osservatore romano*, 1° giugno 2021, pp. 2-3, nella parte introduttiva.



parrebbe reclamare serene ed esaurienti spiegazioni ai vescovi e al popolo di Dio.

D'altro canto, più che a un 'aiuto' alla ricezione pare di essere dinanzi a un'attività inquisitoriale (e infatti la Commissione Pontificia si qualifica eloquentemente "ad inquirendum") al fine di accertare ostruzionismi a quella che il successore di Pietro ritiene la corretta e *tempestiva* - e sei anni sono avvertiti come un ritardo non tollerabile per l'applicazione di una riforma del processo di nullità matrimoniale profonda e radicale - realizzazione del suo programma innovatore disatteso da buona parte dell'episcopato italiano. Dunque, un'occhiuta vigilanza romana avverso un'eventuale non ottemperanza alla volontà pontificia da parte dei vescovi della nostra nazione: del tutto legittima, lo si riconosce, ma che andava motivata anche per non dare adito a sospetti di autoritarismo centralizzatore.

3 - È oltremodo sbalorditivo, del resto, che il *Motu Proprio* si rivolga unicamente alle Chiese d'Italia: come se nella nostra penisola la giustizia ecclesiastica incontrasse le più allarmanti difficoltà, talmente rilevanti da esigere impellentemente un intervento superiore. Mentre sono ben noti i problemi assai più impervi se non, talora, insormontabili che devono affrontare in questo campo le Chiese particolari di altri paesi e continenti, decisamente meno fornite di risorse economiche e di personale adeguatamente formato. Francamente, da tale esagerata, quasi ossessiva, attenzione alla realtà italiana sembrano ancora filtrare - più che indicazioni indirizzate a tutte le Chiese - quelle rivalità, inimicizie, animosità che contrassegnarono la fase della prima 'comparsa' della riforma del processo di nullità matrimoniale (ancora prima della sua entrata in vigore), tutta catalizzata sulle schermaglie circa la sopravvissuta vigenza o non del *Motu Proprio Qua cura* e circa la sorte dei tribunali regionali italiani. Uno spettacolo di indecorosa precarietà e indeterminatezza giuridica, con effetti davvero gravosi per i diritti dei fedeli, sul quale mi sono altrove impietosamente e diffusamente soffermata¹³: e nel quale il papa, del tutto inconsapevolmente, è stato - questa è la mia idea - *invitus* trascinato.

¹³ Cfr., per tutti, G. BONI, *La riforma del processo matrimoniale canonico. Osservazioni e questioni aperte*, in *La riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Quaderni della Mendola, 26, Edizioni Glossa Srl, Milano, 2018, pp. 105-251; EAD., 2015-2017: *La (recente) vita dei tribunali regionali italiani, delle loro fortune e avversità*, in *Il diritto come "scienza di mezzo"*. Studi in onore di Mario Tedeschi, a cura di M. d'ARIENZO, vol. I, Luigi Pellegrini



Proseguendo nello scandaglio, il richiamo alla vicinanza tra il giudice e i fedeli di cui al n. 2 del *Motu Proprio* del 17 novembre è incontrovertibilmente fuori luogo se riferito all'esigenza di colmare notevoli distanze geografiche, poiché la Chiesa è dotata in Italia di una fitta (tenendo conto della superficie in chilometri quadrati) rete di tribunali per raggiungere i quali i fedeli non debbono certamente sobbarcarsi di viaggi pesanti e onerosi, come avviene invece in altri paesi territorialmente assai più estesi (ad esempio in Argentina). Se, per converso, con prossimità volesse alludersi a "quella umana e partecipe vicinanza con coloro che si rivolgono alla giustizia della Chiesa con fiducia"¹⁴, essa è resa possibile proprio dal "prezioso patrimonio di competenze, esperienza ed umanità"¹⁵ maturato, con perseveranza e dedizione, dai tribunali regionali italiani. Ma se, invece, con vicinanza si intende una prossimità di conoscenza e di frequentazione quotidiana in ogni piccola diocesi anzitutto con il pastore alla medesima preposto, chiamato poi a emettere la sentenza (almeno nel *processus brevior*), a essa si contrappone frontalmente un principio giuridico universalmente accettato e sancito come parte integrante del giusto processo a tutela del fondamentale diritto di difesa e del contraddittorio: quello della necessaria terzietà del giudice, il quale deve assumere una decisione - in questo caso accertare la verità sulla validità del vincolo matrimoniale - in piena equidistanza dalle parti coinvolte nel processo.

Il principio di prossimità, connotato da contorni oltremodo fluidi e ambigui, viene pure richiamato al fine di determinare i tribunali di appello (n. 4). Si tratta di scelta incongrua, stante sia l'imprecisa formulazione del *Mitis iudex* al riguardo, censurata, in astratto, da concordi ricostruzioni dottrinali, sia, sul piano pratico, l'incertezza sulle sedi d'appello che regna attualmente riguardo a vari tribunali italiani: a grave danno del diritto inviolabile del fedele a impugnare una sentenza che reputi ingiusta perché non aderente alla verità.

4 - La scelta di una Lettera Apostolica *Motu Proprio* per l'erezione di una Commissione speciale si giustifica forse con la previsione del n. 3. Invero, che l'accesso del vescovo diocesano al *vicinius tribunal* diocesano o interdiocesano fosse un'eccezione a un vero e proprio obbligo di costituire

Editore, Cosenza, 2017, pp. 249-280.

¹⁴ P. MONETA, "A chiare lettere - Confronti" • *Non c'è pace*, cit., p. 47.

¹⁵ P. MONETA, "A chiare lettere - Confronti" • *Non c'è pace*, cit., p. 47.



il proprio tribunale ecclesiastico era precetto a fatica desumibile ermeneuticamente dal dettato del *Motu Proprio Mitis iudex*. E infatti la dottrina si era schierata nel senso di un'interpretazione che lasciasse il vescovo libero di decidere a seconda delle circostanze concrete e specifiche della sua diocesi: numero di cause avviate, disponibilità di personale idoneo, prevedibili costi di gestione e loro (non scontata) sostenibilità...

Ora il legislatore supremo, quasi con un'interpretazione autentica, manifesta chiaramente la sua volontà, la quale peraltro, nella sua perentorietà, dovrebbe essere 'recepita' da tutti i vescovi del mondo, non solo da quelli italiani. A meno che la situazione italiana non presenti peculiari e preoccupanti criticità di denegazione di giustizia: le quali davvero - lo rimarca anche Paolo Moneta - sono di difficile identificazione.

In generale, poi, questa imposizione potrebbe essere percepita se non direttamente lesiva, certamente in controtendenza rispetto all'ossequio - sempre esaltato - dovuto al responsabile discernimento del vescovo diocesano e alla sua autonomia decisionale riguardo un aspetto cruciale del *munus regendi*: una norma coercitiva sulla quale si potrebbero quindi sollevare seri dubbi quanto a coerenza con la dignità episcopale, anche quale effigiata dall'assise conciliare del Novecento e che pure tale provvedimento pontificio intende assertivamente promuovere e incentivare.

È vero che residua un margine di 'manovra' al vescovo - "deve cercare di erigerlo o almeno di adoperarsi affinché ciò diventi possibile" -: d'altronde, per ogni obbligo, *ad impossibilia nemo tenetur*. Ma la 'pressione' è davvero intensa e quasi palpabile. Ribadisco come il vescovo dovrebbe godere del diritto di stabilire in quale modo organizzare l'esercizio della potestà giudiziale; egli dovrebbe quindi avere la facoltà di scegliere liberamente tra il tribunale diocesano o un altro vicinioro tribunale diocesano o interdiocesano (can. 1673, § 2), non potendo subire stringenti ingerenze, come ammoniva *expressis verbis* la 'mens' del romano pontefice pubblicata ne *L'osservatore romano* dell'8 novembre 2015.

Pure l'aspettativa dei fedeli che il tribunale sia fisicamente prossimo a loro deve essere temperata con gli 'interessi della giustizia': cioè che il 'servizio giustizia' sia strutturato in modo tale da garantire un processo giusto, condotto da personale qualificato. Pretendere la polverizzazione e lo smantellamento dei tribunali interdiocesani e l'erezione di un tribunale per ognuna delle oltre duecento diocesi italiane - al cui accorpamento, tra l'altro, il papa stesso ha più volte energicamente invitato -, a prescindere dalla valutazione da parte di ogni vescovo diocesano, comporterà altresì una moltiplicazione vertiginosa delle spese e quindi lo stanziamento di fondi cospicui, che graveranno sulla Conferenza Episcopale Italiana, come



dichiara lo stesso *Motu Proprio* (n. 5). Conferenza Episcopale la quale, sempre nell'ottica della sinodalità (ma anche della collegialità nonché della decentralizzazione), forse andava previamente (almeno) consultata - e non se ne fa menzione nel testo normativo - e che ha ricevuto notizia della Lettera Apostolica pontificia - divulgata poi il 26 novembre - durante la sua settantacinquesima assemblea generale straordinaria.

Anche per questo provocano meraviglia i toni finali di questo *Motu Proprio* che paiono - e proprio, ancora una volta, per un'enunciazione letterale non misurata - un poco aggressivi e minacciosi, quasi intimidatori (nonostante la Commissione Pontificia abbia solo poteri di ispezione, senza funzioni giurisdizionali in senso stretto), evocando pagine tristi e sinistre della storia ecclesiale che si vorrebbero archiviate per sempre e che mai si attenderebbero da un successore di Pietro il quale della fratellanza, anche e forse a maggior ragione nell'episcopato, ha fatto un vessillo del suo pontificato: e che, per questo, suonano davvero stonate.

5 - Un'ultima annotazione, anch'essa squisitamente giuridica: le funzioni commedate alla Commissione Pontificia *ad inquirendum et adiuvandum* avrebbero dovuto essere piuttosto affidate al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, cui spetta - come risaputo e del resto attestato da molteplici fonti normative - il compito precipuo di assicurare la retta amministrazione della giustizia nella Chiesa: il quale pure, come ogni dicastero della Curia romana, ha il dovere di eseguire fedelmente la volontà del papa. Infatti, la Segnatura conosce perfettamente tutto l'ordinamento giudiziario della Chiesa: composizione, organizzazione, struttura, dotazioni, ecc., ma anche carenze, bisogni, insufficienze, fragilità. Se pure il sommo pontefice fa assegnamento peculiare sulla Rota romana, si poteva però istituire almeno una commissione interdicasteriale che assemblasse e fondesse le differenti competenze. Coinvolgere giudici rotali - cui si somma un vescovo diocesano - i quali, in ragione dell'ufficio ricoperto, non si occupano di questioni attinenti all'organizzazione giudiziaria, pare una scelta irragionevole. Essi, tra l'altro, potrebbero giudicare in appello cause provenienti dai tribunali sottoposti a controllo con palmare e inappropriato 'conflitto di interessi'.

Speriamo almeno che dallo svolgimento dell'indagine emerga quando invece i tribunali sono stati eretti senza la disponibilità di personale dotato di titoli che attestino la necessaria preparazione giuridica: ciò che non è una rivendicazione ingiustificata, quasi si trattasse di un inutile orpello, ma è essenziale per salvaguardare il diritto intangibile dei fedeli che le loro cause siano giudicate da soggetti in grado



di farlo in modo rispondente a giustizia. Non si tratta di difendere le prerogative di una 'casta' privilegiata - chi frequenta un minimo l'ambiente, almeno in Italia, sa bene come questa insinuazione sia, quanto meno, assurda e ridicola: e chi scrive, poi, non deve difendere nessuno, non esercitando, per scelta, la professione presso i tribunali ecclesiastici -. Ma si può accertare l'invalidità di un matrimonio solo se si ha contezza dei *capita nullitatis* del vincolo e se, attraverso un'equa ed equilibrata conduzione del processo, si permette quel contraddittorio che, mediante l'indispensabile contributo delle parti e tutti i mezzi di prova contemplati, rende possibile l'emersione della verità e l'acquisizione della certezza morale da parte del giudice. In caso contrario si confeziona una nullità matrimoniale inesistente, magari per compiacere uno dei due coniugi cui il vincolo risulta molesto: ma, così facendo, non si compie un'opera pastorale e caritativa e non si rende un buon servizio né ai coniugi né alla Chiesa, come il magistero ha costantemente insegnato.

6 - Paolo Moneta, al termine del suo breve saggio, osserva come dal quadro che si staglia si possa desumere la presenza «nel Papa argentino [di] una concezione dell'attività giudiziaria in materia matrimoniale che non coincide con quella tradizionalmente accolta. Una concezione che tende a "deprocessualizzare" tale attività, riconducendola a un piano meramente "pastorale", che lascia ampio spazio al foro interno e alla soddisfazione delle esigenze spirituali prospettate dai singoli fedeli»: per arrivare, alla fine, a una pronuncia con la natura "di un provvedimento di dispensa, di un atto che sana una situazione considerata irregolare dalla Chiesa"¹⁶. Proseguendo:

"Alla luce di questo orientamento si può forse anche meglio comprendere che un Pontefice, che in molte occasioni si è dimostrato sollecito della sinodalità e della collegialità episcopale, abbia fortemente esautorato la potestà dei singoli vescovi, tanto da non consentir loro di organizzare la funzione giudiziaria nel modo più consono alle risorse umane ed economiche disponibili. E anche la riprovazione del Pontefice nei confronti delle Chiese italiane e della loro organizzazione giudiziaria può essere letta come un tentativo di far emergere, in un contesto ecclesiale privilegiato e particolarmente vicino al Vescovo di Roma, il vero orientamento che egli ritiene di dover imprimere alla trattazione delle nullità matrimoniali".

¹⁶ P. MONETA, "A chiare lettere - Confronti" • *Non c'è pace*, cit., pp. 48-49.



Non posso avventurarmi ora sulla disamina di questo presunto 'orientamento', salvo annotare come esso, evidentemente, potrebbe risultare dirompente non solo sulla vita dei tribunali - con disagi e inconvenienti certo¹⁷, eppure tutto sommato marginali se rapportati al contesto complessivo implicato, *rectius* alla posta in gioco -, ma sulla sostanza del matrimonio: in molti miei scritti ho indugiato al riguardo, nel solco, d'altronde, di un magistero limpido e consolidato e di una dottrina autorevolissima e coesa, radicati nel progetto creazionale - e sacramentale - sul matrimonio. In questa sede mi azzardo unicamente a esprimere qualche riserva in ordine al suo conseguimento mediante una legislazione che al fondo risulterebbe 'mascherata' da normativa processuale. In tutta sincerità, però, devo ammettere che non sono affatto persuasa che l'obiettivo finale cui mira avvedutamente e tenacemente papa Bergoglio sia davvero quello che individua Paolo Moneta, con tutte le conseguenze da esso scaturenti: l'onesta schiettezza alla quale ci ha abituati Francesco mi inibisce il congetturarlo. Sono piuttosto portata a pensare che egli sia mal consigliato, e proprio dal punto di vista dell'approccio giuridico: per questo mi auguro che la canonistica non esiti a far udire la sua voce, di fronte a un romano pontefice, poi, che ha fatto dell' 'ascolto' un tratto distintivo della Chiesa odierna.

¹⁷ Cfr. **P. MONETA**, "A chiare lettere - Confronti" • *Non c'è pace*, cit., pp. 49-50: «limitiamoci a constatare che l'ordinamento dei tribunali ecclesiastici italiani, che sembrava avere raggiunto un soddisfacente assestamento tra conservazione della struttura regionale o interdiocesana e creazione di nuovi tribunali diocesani torna a essere oggetto di insicurezze, difficoltà organizzative che si pongono in contrasto con le indicazioni pontificie, disaffezione per il proprio ministero, timore di dover sopprimere realtà strutturali per le quali ci si era impegnati con sincera dedizione: una situazione, insomma, che non può che nuocere a quella serenità che si richiede nell'amministrazione della giustizia, tanto più se si intende realizzare quella "prossimità", quella umana e partecipe vicinanza con coloro che si rivolgono alla Chiesa con fiducia di trovare in essa "una madre che ha a cuore il bene dei propri figli"».